



POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N° 68 del 15 Luglio 2012

O G G E T T O: istituzione temporanea del divieto di transito a tutti i veicoli in corrispondenza della strada di Sesa, tratto "i Ponterù de Sesa – Fontanelle", per la caduta di una frana.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto che a seguito degli eventi atmosferici particolarmente precipitosi si è verificata un distacco di materiale a monte della strada che da Sesa conduce alla Val Dajone e precisamente in corrispondenza del tratto conosciuto come "i Ponterù de Sesa – Fontanelle";

Dato atto che il materiale franato ha occupato la sede stradale, rendendone impossibile il transito;

Ravvisata la necessità di mettere in sicurezza l'area;

Al fine di consentire l'esecuzione delle operazioni di ripristino dei luoghi;

Al fine di disciplinare la circolazione veicolare a beneficio della pubblica incolumità;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 28 febbraio 2012, di nomina del responsabile del Servizio di Polizia Locale;

Visti gli artt.5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

ORDINA

Sono, temporaneamente, istituiti i seguenti obblighi, divieti e limitazioni:

Punto 1

Con effetto immediato e fino alla messa in sicurezza dei luoghi è vietata la circolazione veicolare lungo la strada che da Sesa conduce alla Val Dajone e precisamente in corrispondenza del tratto conosciuto come "i Ponterù de Sesa – Fontanelle"

DEMANDA

All'Ufficio Tecnico di provvedere alla prescritta segnaletica stradale, da collocarsi secondo le modalità previste dal D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

Al Servizio di Polizia Locale, ai funzionari ufficiali ed agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada, di vegliare al controllo, all'osservanza ed all'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE CHE

- i trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dal Codice della Strada;
- avverso la presente ordinanza, è ammesso far ricorso:
 - entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
 - entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
 - entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



Per il Responsabile del Servizio
Ravdoss *Gubide*

1

Sede Unione: BRENO – Provincia di Brescia – Piazza Ghisardi n. 1 – CAP 25043

Tel. 0364/322666 – Fax 0364/323280 – E-mail uff.polizia@comuneantichiborghivallecamonica.bs.it

www.unioneantichiborghivallecamonica.bs.it – P.IVA e C.F. 03299440986